

Dir. Resp.: Luciano Fontana

Il corsivo del giorno

**VICENDA EITAN,
REGOLE CHIARE
PER DECIDERE**

di **Carlo Rimini**

Il giorno dopo le polemiche, rimane solo la legge con la forza delle sue regole. Nel caso del piccolo Eitan, la legge è una convenzione internazionale del 1980. Ciascuno dei 101 Stati membri (dal Nicaragua alle isole Fiji, passando per l'Italia e Israele) ha rinunciato ad una quota di sovranità nell'interesse comune.

Lo scopo della Convenzione è quello di evitare che, nelle battaglie sull'affidamento dei bambini, vengano compiuti colpi di mano, portando via un minore dalla Stato di residenza nella speranza di avere un provvedimento di affidamento compiacente dal giudice dello Stato di origine di colui che effettua la sottrazione. Quando viene compiuta una sottrazione, il giudice dello Stato in cui il bambino è stato illecitamente portato deve ordinare il rientro nel Paese di residenza, senza poter effettuare alcuna valutazione su quale sia il luogo in cui è interesse del minore vivere e quale sia l'adulto più adatto ad occuparsi di lui.

Questa valutazione viene

invece fatta dal giudice del luogo di residenza, che si reputa essere il più adatto ad accertare l'interesse del minore.

È umanamente comprensibile il grido della nonna di Eitan che chiedeva al giudice israeliano, sulla base della cittadinanza israeliana del bambino ritenuta predominante su quella italiana, di preservare il suo interesse a crescere in Israele «secondo le tradizioni del suo popolo».

Il giudice israeliano ha invece deciso sulla base della Convenzione.

La cittadinanza del bambino è irrilevante; rilevante è solo il luogo di residenza, dove Eitan deve tornare. Non spetta al giudice israeliano valutare quale sia l'interesse del bambino. Toccherà quindi al giudice italiano, certamente senza pregiudizi, decidere se per il bambino sia meglio continuare a vivere in Italia dove è sempre vissuto, oppure tornare in Israele, che è il luogo di origine della sua famiglia. Questa è la legge e ha dato prova di funzionare bene. Ordinario di diritto privato Università di Milano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DATA STAMPA



ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 2994

